

DOCUMENTAZIONE MINIMA NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Con riferimento alla guida CEI-ISPEL fascicolo nr. 1469 G (Guida per la verifica delle installazioni elettriche in luoghi pericolosi), ai sensi dell'art. 13 del D.M. 12.9.1959 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto delle leggi 186/68 e 46/90, che definiscono i contenuti della regola dell'arte, e dell'art. 269 del D.P.R. 547/55 (Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli apparecchi elettrici), fra i mezzi necessari, che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei verificatori per le operazioni di verifica, deve essere compresa, come elemento basilare, la seguente documentazione minima di seguito elencata.

La totale o parziale mancanza della documentazione impedisce il completo svolgimento della verifica. In tal caso si procederà ai sensi di legge.

La documentazione deve comprendere:

- a) i dati necessari con le caratteristiche chimico-fisiche della sostanza da cui dipende il pericolo e la relativa classe;
- b) la identificazione del luogo pericoloso ed i relativi centri di pericolo, o i loro involucri, specificandone il grado e l'ubicazione;
- c) la qualifica ed estensione di ciascuna zona AD che faccia parte del luogo suddetto a mezzo di planimetrie e, quando necessario, di sezioni verticali, particolareggiate, ed intelleggibili;
- d) i dati necessari per la corretta scelta degli impianti elettrici a sicurezza eventualmente destinati ai locali in cui si attuano i provvedimenti di ventilazione, controllo dell'esplosività e della temperatura;
- e) i tipi di impianti a sicurezza che in base ai dati suddetti sono stati scelti dal progettista dell'impianto elettrico;
- f) i dati necessari ad individuare le caratteristiche dei componenti e dei circuiti in conformità alla regola dell'arte vigente. I certificati devono essere disponibili presso l'utente;
- g) le misure di sicurezza adottate contro l'accumulo delle cariche elettrostatiche;
- h) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico che attesti la rispondenza alla norma CEI 31-33.
 - per gli impianti precedenti al novembre 1973 dovrà essere messa a disposizione la "dichiarazione di antideflagranza" secondo l'art. 330 del D.P.R. 547/55;
 - per gli impianti iniziati dopo il novembre 1973 ma prima del 13.3.1990, in alternativa alla "dichiarazione di antideflagranza", potrà essere prodotta una dichiarazione di "esito positivo delle prove di accettazione" rilasciata dal collaudatore della ditta committente;
 - per gli impianti elettrici iniziati dopo il 13.3.1990, data dell'entrata in vigore della L. 46/90, e terminati prima del 28.2.1992, dovrà essere messa a disposizione copia della dichiarazione di conformità;
 - per gli impianti elettrici iniziati dopo il 28.2.1992 (data dell'entrata in vigore del D.M. 20.2.1992 pubblicato sulla G.U. nr. 49 del 28.2.1992) la dichiarazione di conformità dovrà essere redatta sul modello conforme previsto da tale decreto.

- Per gli impianti elettrici iniziati dopo il 1.3.1992 (data dell'entrata in vigore del D.P.R. del 6.12.1991 pubblicato sulla G.U. nr. 38 del 15.2.1992) devono essere messi a disposizione tutti gli allegati obbligatori ed in particolare la **documentazione finale di progetto**.
- per gli impianti elettrici iniziati dopo il 1.5.1995 e soggetti all'obbligo della progettazione dalla L. 46/90 il progetto deve essere conforme a quanto richiesto dalla guida CEI 0-2 "guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" come previsto dal D.P.R. 447, comma 1 e 2, art. 4.

La documentazione in originale dovrà essere conservata presso l'impianto.